

(N. 205)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, Comunicazioni, Marina mercantile)
della Camera dei Deputati nella seduta del 16 dicembre 1948 (V. Stampato N. 192)

presentato dal Ministro delle Poste e Telecomunicazioni

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 DICEMBRE 1948

Misura delle ammende disciplinari applicabili al personale dell'Amministrazione
delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le ammende disciplinari applicabili al personale, anche non di ruolo, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni devono essere contenute tra un minimo di lire 10 ed un massimo di lire 200.

Art. 2.

Le ammende disciplinari fino a lire 100 possono essere inflitte dal superiore immediato e, oltre tale somma, dai seguenti funzionari:

a) al personale dipendente dalle Direzioni provinciali, dal direttore provinciale;

b) al personale dipendente dai Circoli delle costruzioni, dal direttore del Circolo;
c) al personale dipendente dall'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi, dal capo del servizio o dal direttore dell'Ufficio autonomo cui l'impiegato è addetto.

Art. 3.

Al personale delle Aziende di Stato per i servizi telefonici le ammende disciplinari fino a lire 100 sono inflitte dal superiore immediato e, oltre tale somma, dal capo reparto o dall'ispettore di zona.

Art. 4.

Il limite dell'ammenda disciplinare applicabile ai ricevitori postali e telegrafici, ai

collettori ed ai portalettere rurali, ai sensi degli articoli 304 e 334 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è stabilito nel massimo di lire 200, e non può essere inferiore a lire 10.

Il limite di lire 20 di cui agli articoli 71, lettera *a*) e 110, lettera *a*) del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato col regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161, è elevato a lire 80.

Art. 5.

Restano in vigore le altre disposizioni concernenti le dette ammende disciplinari, che non contrastino con quelle contemplate nella presente legge.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI